

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3381

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Norme per l'utilizzo di *autocaravan* da parte di
soggetti handicappati

Presentata il 24 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'*autocaravan* non è solo un moderno veicolo sempre più utilizzato dalle famiglie a scopo turistico per viaggi, soggiorni e vacanze, ma spesso è l'unico mezzo che consente agli handicappati di poter gestire, senza problemi, il loro tempo libero e, nei casi più gravi, consente ai loro familiari di organizzare viaggi e soggiorni senza le limitazioni alle quali spesso sono soggette le persone minorate.

È noto che, nonostante quanto indicano le specifiche leggi, l'utilizzo dei mezzi pubblici, l'accesso ai locali pubblici, soprattutto alberghi e ristoranti, non è sempre agevole per le persone handicappate. E non sono infrequenti episodi di mortificante ed inaccettabile intolleranza.

L'*autocaravan* non solo consente i trasferimenti in piena libertà, ma grazie alla sua capacità abitativa, permette la

massima autonomia dei soggetti handicappati.

È recente il definitivo pronunciamento che riconosce il diritto degli invalidi ad ottenere il contrassegno che consente non solo la circolazione, ma anche la sosta temporanea nei centri chiusi al traffico. In tale senso vanno interpretati gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 in base ai quali quando nei centri urbani sia sospesa la circolazione dei veicoli, i comuni devono consentire ai minorati fisici di circolare e di sostare liberamente, tranne che nelle corsie preferenziali.

In questa ottica i soggetti handicappati o comunque coloro che hanno familiari riconosciuti invalidi proprietari di un *autocaravan*, non ha senso che siano soggetti ad una supertassa per un mezzo a servizio di un minorato, in controtendenza alla più recente legislazione.

L'approvazione della proposta di legge, pur rispondendo ad una esigenza di giustizia e solidarietà verso quanti sono handicappati, influisce in modo irrilevante nei confronti dell'erario. Infatti, secondo una indagine svolta, solo il 3-4 per cento delle

autocaravan in circolazione sono utilizzate da minorati.

È per questo, onorevoli Colleghi, che vi sottopongo la presente proposta di legge nell'intento di ottenerne la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le *autocaravan* sono considerate un mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti handicappati.

ART. 2.

1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree di sosta per le *autocaravan*.

2. All'atto della regolamentazione di cui al comma 1 sono altresì individuate le zone da adibire a parcheggi, di adeguata ampiezza, anche all'interno dei centri abitati, e comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti handicappati, idonee a consentire la sosta, anche prolungata, delle *autocaravan* che espongano il contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 3.

1. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, non è dovuta se il proprietario dell'*autocaravan* risulta essere riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.

2. La tassa di cui al comma 1 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'*autocaravan*. L'esistenza del requisito per l'esonero dal pagamento di tale tassa deve essere certificata dall'ufficio invalidi civili della prefettura territorialmente competente.